

Integrazione alla delibera in data 26 marzo 2020 “Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”- Protocollo per la gestione delle udienze civili tramite collegamento da remoto presso il Tribunale per i minorenni.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 1° aprile 2020, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la delibera adottata in data 5.3.2020 (“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all’Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”);

- visto il D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” ed il DPCM 9 marzo 2020;

- vista la delibera assunta in data 11 marzo 2020 (“Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”);

- visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- vista la delibera assunta in data 26 marzo 2020 recante” *Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*”;

- considerato che, nella delibera assunta in data 26 marzo 2020 integralmente sostitutiva di quelle licenziate in data 5 ed 11 marzo 2020 citate - ritenuta l’opportunità di offrire ai dirigenti degli uffici **linee guida** sia per la gestione della prima fase (che, allo stato, termina al 15 aprile 2020, salvo intervengano ulteriori proroghe), che per la gestione della seconda fase (che decorre dal 16 aprile 2020), riservando comunque ad una successiva delibera ulteriori specifiche indicazioni tenuto conto della continua evoluzione della emergenza sanitaria e dei conseguenti interventi normativi;

- considerato che, tra le altre indicazioni, il CSM, “*per assicurare le finalità di cui al comma 6*” dell’art. 87 D.L. n. 18/2020., ed in considerazione della *ratio* della normativa citata che è quella di **evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio**, quanto alla trattazione delle **udienze indifferibili** ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.L. citato ha ritenuto opportuno fornire:

- raccomandazioni e indicazioni quanto allo **svolgimento mediante collegamenti da remoto**, ai sensi del comma 7, lett. f) dell’art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA¹;

¹ Cfr. a tal proposito il provvedimento emanato dal Direttore del DOG in data 21.3 2020, che, all’ art. 2 (“Svolgimento delle udienze civili”), prevede: “*Nell’ipotesi prevista dall’art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i*

- raccomandazioni e indicazioni quanto alla stipula di **protocolli** con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo;
- nonché, onde favorire la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale, protocolli generali, redatti a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense);

- considerato che dopo i protocolli per le udienze civili ex comma 7 lett. f) ed h) dell'art. 83 D.L. citato e per le udienze penali le udienze di convalida dell'arresto davanti al G.I.P. nonché per l'udienza di convalida dell'arresto e successivo rito direttissimo, **si reputa necessario favorire la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale anche in materia di udienze civili da remoto presso il Tribunale per i minorenni;**

tanto premesso, si offre il **protocollo (all.1)** redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense), con riguardo al quale si precisa, come già per gli altri protocolli offerti, che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati; si ribadisce, peraltro, anche con riguardo agli uffici minorili, quanto indicato nella delibera 26.3.2020 a proposito della **trasmissione degli atti**, ovvero che appare opportuno - onde evitare contatti personali che rischiano di favorire il contagio - che la stessa avvenga con modalità telematiche, anche all'esito di prassi concordate tra uffici interessati: tali atti - redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa - potranno essere portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti **mediante trasmissione con modalità telematiche** (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale dell'atto, della relazione, ed eventualmente anche del provvedimento del giudice, saranno custoditi dall'autore ed inseriti nel fascicolo cartaceo e nei registri appena possibile.

Tanto premesso e considerato,

delibera

di approvare il protocollo per la gestione delle udienze civili tramite collegamento da remoto presso il Tribunale per i minorenni allegato in calce e di raccomandare quanto indicato in motivazione a proposito della trasmissione degli atti.”

seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):

Skype for Business;

Teams.

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

PROTOCOLLO PER
UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione: vedi disegno di legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura

Letti i provvedimenti organizzativi inviati dai capi degli uffici e preso atto della diversità delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.2 lett. f) D.L. n. 11/2020, come richiamato dall'art. 83 D.L. n. 18/2020

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *“modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”* è opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura e con DGSIA, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli che potranno essere assunti in sede locale.

Ciò premesso

si conviene quanto segue

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

- a. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
- b. Laddove si renda necessaria l'audizione dei servizi sociali o di neuropsichiatria infantile, così come del CTU a chiarimenti, l'invito di cui sopra verrà inviato anche all'ufficio di cui si renda necessaria l'audizione, che interverrà all'udienza con le modalità tutte previste sub punto 2), lett. a, b, c, d. .
- c. I procuratori delle parti, entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza, faranno sapere se le parti saranno in grado di effettuare collegamento da loro dispositivi, nel qual caso il difensore provvederà a fornire loro il link contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale ovvero se intenda farli convenire nel suo studio per il collegamento. In caso contrario

chiederanno che i loro assistiti compaiano di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

- d. Ove si tratti di ascoltare un minore l'avviso dell'udienza da remoto verrà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con indicazione del link della stanza virtuale cui collegarsi.
- e. Laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.
- f. Nell'ipotesi in cui sia stato nominato un curatore speciale del minore, lo stesso potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore, ove disponibile, oppure in caso negativo "di persona" in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

In tutti i citati casi, comunque, l'ascolto personale del minore sarà effettuato ove ritenuto indispensabile.

- g. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
- h. Nei procedimenti, stante la mancanza di fascicolo telematico, tutti gli **atti** verranno depositati dai procuratori delle parti attraverso la p.e.c. comunicata nel primo atto processuale, sia al tribunale che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei Servizi Sociali, di Neuropsichiatria Infantile o consulenti tecnici di ufficio verranno depositate a mezzo p.e.c. presso il tribunale e ai procuratori legali costituiti. In mancanza di pec, laddove detti uffici non ne siano forniti, le stesse potranno essere comunicate via posta ordinaria, sia al tribunale che alle parti, così azzerandosi gli accessi sia per il deposito che per l'estrazione di copia, e manlevandosi le cancellerie di detti incombenti.
- i. Qualora fosse necessario nel corso dei procedimenti camerali assumere ulteriori informazioni dai servizi socio sanitari specialistici, con l'accordo delle parti anche detti servizi potranno essere sentiti con modalità da remoto come sopra specificato, con invio di apposito link di invito.
- j. Verranno predisposti dal CNF, e messi a disposizione degli avvocati, modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto) dei procedimenti trattabili solo previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale”*

Nel verbale di udienza il giudice:

- a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati ; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- c. verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
- d. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata alle parti la registrazione dell'udienza;
- e. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, potrà curare anche la verbalizzazione;
- f. la produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito ;
- g. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- h. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale di aver regolarmente ricevuto gli atti e le relazioni trasmessi secondo le modalità di cui alla lettera h di cui al punto 1;
- i. il giudice dà lettura del verbale di udienza,
- j. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:
 - a. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
 - b. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;

- c. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla *stanza virtuale*, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT;
- d. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

Quanto alle udienze di convalida d'arresto davanti al Gip o quanto alle udienze di convalida d'arresto e contestuale direttissima, si farà riferimento ai protocolli adottati per il settore penale ordinario.